



Sentenza n. 196 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Filippo Patroni Griffi
decisione del 29 ottobre 2024, deposito del 10 dicembre 2024
comunicato stampa del 10 dicembre 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

atto di promovimento: ricorso n. 19 del 2024

parole chiave:

COMUNI – SINDACO – MANDATI CONSECUTIVI

disposizione impugnata:

- art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7

disposizioni parametro:

- artt. 3, 5, 48, 51, 97, secondo comma, 114 e 118 della Costituzione

dispositivo:

non fondatezza

La Regione Liguria ha impugnato l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 2024, n. 38), che novella in parte l'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (t.u. enti locali), stabilendo che **per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non è previsto alcun limite di mandato, per i sindaci dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 abitanti e 15.000 abitanti è previsto, invece, un limite di tre mandati consecutivi, e che, infine, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è previsto il limite di due mandati consecutivi.**

Viene dedotta la violazione degli artt. 3, 5, 48, 51, 97, secondo comma, 114 e 118 Cost., che, nella prospettiva della ricorrente, sarebbero violati dalla circostanza che sia mantenuto il limite del doppio mandato per i comuni più grandi, allorché per quelli con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti il limite è di tre mandati consecutivi.

La Corte costituzionale ha ritenuto **non fondate** tutte le questioni sollevate.

Il giudice delle leggi, infatti, richiamando anche la propria giurisprudenza, ha ribadito che la **previsione del numero massimo dei mandati consecutivi** riflette una scelta normativa idonea a **inverare e garantire ulteriori fondamentali diritti e principi costituzionali**, quali l'effettiva *par condicio* tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali.

In quanto frutto di un bilanciamento tra diversi interessi costituzionali, l'individuazione del punto di equilibrio tra gli stessi ad opera della normativa in materia, sottolinea la Consulta, è espressione della **discrezionalità del legislatore, che può essere sindacata solo se manifestamente irragionevole.**

Nel caso di specie, la Corte, rilevato che il novellato art. 51, comma 2, t.u. enti locali è ispirato a una **logica graduale**, poiché non prevede nessun limite di mandato nei comuni demograficamente più piccoli, mentre contempla un limite di tre mandati consecutivi per i comuni intermedi e un limite di due mandati consecutivi per i comuni più popolosi, ne esclude la manifesta irragionevolezza, in quanto volto a realizzare un **equo contemperamento** tra i diritti e i principi costituzionali che vengono in considerazione.

Jacopo Ferracuti